



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO, *Riforma, et regulatione nuova delle ferie, et vacanze annuali, che per l'avvenire s'haveranno da osservare nelli auditorij della città di Trento. Con nuove tasse, et moderazioni delle mercedi del cavagliere, & ufficiali della corte di detta città, e gli oblighi loro, nelle cause, & essecutioni tanto civili, quanto criminali. Aggiuntovi l'editto ultimamente publicato contro gli danneggianti le campagne. Con una moderna provigione de capitoli circa l'essercitio della Camera dei pegni, d'adempirsi da qui nanti dai massari, che di tempo in tempo saranno. Fatte, admesse, & publicate l'anno MDCIX, Trento, Giovanni Battista Gelmini, 1609.*

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I c 81

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/94>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TARENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.

R I F O R M A,
ET REGOLATIONE
NVOVA DELLE FERIE
ET VACANZE ANNUALI,

Che per l'auuenire s'haueranno da offeruare nelli Auditorij
della Città di Trento.

CON NVOVE TASSE, ET MODERATIONI DELLE MER-
cedi del Cauagliere, & Officiali della Corte di detta Città, e gli oblihi
loro, nelle Cause, & Essecutioni tanto Ciuili, quanto Criminali.

AGGIUNTOV? LEDITTO VLT?MAMENTE PVBL?CATO
Contro gli danneggianti le Campagne.

Con vna moderna prouigione de Capitoli circa l'effercitio della Camera
de' pegni, d'adempirsi dà qui nanti da i Massari, che di tempo
in tempo faranno.

Fatte, admesse, & publicate l'anno M. DCIX.



In Trento, per Gio: Battista Gelmini. Con Licenza de' Sup.

CONFIRMATIO.

CAROLVS MISERATIONE DIVINA S. R. E. TIT. S. THOMÆ IN PARIONE, PRESB. CARDINALIS MADRVTVS, EPISC. PRINCEPSQ; TRIDEN. ETC.

Ad perpetuam rei memoriau. Postquam ex diuina dispositione huic nostro Dominio, & Episcopatu Triden. præfecti sumus, eò præcipuè mentis nostræ aciem semper conuertimus, vt quantum in nobis esset, Ciues nostri omni genere commoditatum largiter affluerent; Quòd cum sanè multis in rebus, Deo conatus nostros prouehente, per Nos sit præstitum, tum meritò in ijs, quæ ad iuris reddendi rationem, atque formam pertinent. Cum igitur Magnifici, & Honorand. fideles nobis dilecti Consules huius nostræ Ciuitatis Triden. pro parte sua, etiam publicis commoditatibus studentes, atque inuigilantes, communicato cum Ciuibus Consilio Feriarum, atque Vacationum annuatim occurrentium in Auditorijs Triden. Reformationem & Regulationem; Necnon mercedum Commilitonis, ac Officialium Curie præfatæ Ciuitatis nostræ, in causis, & executionibus Ciuilibus, & Criminalibus Taxam, & Moderationem, modo infra scripto conceperint, petierunt easdem, auctoritate nostra ordinaria, approbari, & confirmari, Nos igitur considerantes dictorum nostrorum Consulum bonum, de Repub. benemerendi animum atque diligentiam, scientes id fore Ciuibus nostris admodum utile, & salubre, præfatas Reformationem, & Taxam, auctoritate nostra, duximus confirmandas, prout easdem approbamus, & per præfatas nostras confirmamus. Quæ omnia in futurum obseruari præcipimus, aliquibus ordinibus, aut statutis hæctenus in contrarium emanatis, non obstantibus, quibus derogamus, & derogatum esse volumus, Saluo tamen semper iure nostro, Ecclesiæ nostræ, ac Successorum nostrorum. Vtque ad omnium notitiam eo magis deueniant, concedimus facultatem ea omnia publicandi. In cuius rei fidem, & testimonium præfentes litteras fieri, nostrique sigilli iussimus, & fecimus impressione communiri. Datas Triden. ex Arce nostra Boniconsilij tertia Mens, Iulij, Anno Domini. M. D C I X.

Petrus Alexandrinus à
Neustain.

Locus ✠ Sigilli.

✠✠ 2. RI-



RIFORMA, ET

REGOLATIONE DELLE FERIE, ET VACANZE.

SCOPRENDO chiaramente Noi Consoli, & Proueditori della Magnifica Città di Trento, per l'esperienza maestra delle cose, che alcune prouigioni, & ordini di questa Cittade, se bene da gli Antenati già furono con somma diligenza, & studio ad vniuersal comodo, decoro, & vtile, conforme la qualità di quei tempi, & bisogno all' hora de gli huomini, statuiti, & introdotti, hor uitauiua, si per la mutatione de tempi, come per altri accidenti, riusciscono molto scomodi, & dannosi à popoli, oprando perciò effetto sinistro, & diuerso dall'intentione de suoi Institutori; Et in particolare toccando con mani, che la tardanza così lunga della speditione delle Cause, & Ordinarie, & Commissarie disordine, (abuso in vero molto permissoso, & detestabile) prouiene, & causasi per il più dalle molte, & frequenti Ferie, & Vacanze, ch'occorrono nell' Anno, nè tempi affignati dallo Statuto, praticate sin qui, & massime in quelle, in cui non s'hanno gli soliti affarri. Quindi è, che per debito dell' officio nostro, & per la calda istanza più volte à noi fatta, con matura diligenza, e consideratione habbiamo fatto la presente Riforma, & Regulatione di dette Ferie, & Vacanze, insieme con la tassa delle mercedi del Cauagliere, & Officiali della Corte di Trento, nelle Cause, & effecutioni tanto Ciuili, quanto Criminali (mitigando, & moderando in ciò gli disordini, & abusi accennati) nel modo seguente, da seruarli inuiolabilmente. Stante la benigna, & gratiosa confirmatione, & approbatione dell' Illustrissimo, & Reuerendissimo Signore il Signor Carlo Cardinale Madruzzo Vescouo, & Prencipe di Trento Clementissimo.



S'ordina

DELLE FERIE.

¶ S'ordina dunque, & commette la celebratione delle Santissime Domeniche di tutto l'anno, conforme ad altri Statuti di questa Città, & de gli giorni infra scritti, che si descriveranno di mese in mese, quali s'intendono feriatii in honore di sua Diuina Maestà, & Santi.

DEL MESE DI GENNARO.

Il giorno primo dell'Anno della Circoncisione di Nostro Signore, fina per tutto il giorno dell'Epifania.	
S. Romedio.	15
S. Antonio di Vienna.	17
SS. Fabiano, & Sebastiano.	20

DEL MESE DI FEBBRARO.

Il giorno della Purificatione della Beata Vergine Maria.	2
S. Biafo.	3
S. Mathia Apostolo.	24

DEL MESE DI MARZO.

Il giorno di S. Gregorio Dott. della Chiesa.	12
S. Gioseffo sposo della Beata Vergine Maria.	19
S. Benedetto.	21
S. Simon Innocente Trentino.	24
L'Annonciatione della Beata Vergine Maria.	25

DEL MESE DI APRILE.

Il giorno di S. Georgio.	24
S. Marco Euangelista.	25
S. Massenza madre di S. Vigilio Patron nostro.	30

DEL MESE DI MAGGIO.

Il giorno di SS. Giacomo, & Filippo.	1
Inuention di Santa Croce.	3
S. Bernardino.	20

✠ ✠ 3 SS. Pietro,

RIFORMA

SS. Pietro, & Paolo. 29

DEL MESE DI LUGLIO.

Il giorno della Visitation della Beata Vergine Maria.	2
S. Maria Maddalena.	22
SS. Giacomo, & Christoforo.	25
S. Anna Madre della Beata Vergine Maria.	26

DEL MESE D'AGOSTO.

Il giorno di S. Pietro in Vincula.	1
S. Lorenzo.	10
S. Chiara Vergine.	12
L'Assunzione della Beata Vergine Maria.	15
S. Rocco,	16
S. Bartolomeo Apostolo.	24
S. Agostino Vescovo, & Dottore.	28

DEL MESE DI SETTEMBRE.

Il giorno della Natiuità della Beata Vergine Maria.	8
S. Mattheo Apostolo, & Euangelista.	21
S. Michel Archangelo.	29
S. Girolamo.	30

DEL MESE D'OTTOBRE.

Il giorno di S. Francesco Confessore,	4
S. Luca Euangelista.	18
S. Simon Giuda,	28

DEL MESE DI NOVEMBRE.

Il giorno di tutti gli Santi.	6
Commemoration de Defonti.	2
S. Martino.	11
Consecration di S. Vigilio.	18
Presentatione della Beata Vergine Maria.	21
S. Caterina Vergine.	25
S. Andrea Apostolo.	30

DEL

D E L L E F E R I E .

D E L M E S E D I D E C E M B R E .

Il giorno di S. Nicolò Vescouo.	6
S. Ambrogio Vescouo, & Dottore.	7
Concezzione della Beata Vergine Maria.	8
S. Thomafo Apostolo.	21
Natiuità di Nostro Signore.	25
S. Stefano Protomartire.	26
S. Giouanni Apostolo, & Euangelista.	27
Santi Innocenti.	28
S. Thomafo Martire.	29
S. Siluestro Papa.	31
Più s'ordina, siano fatte vacanze nelli giorni, & tempi sequenti.	
Dal giorno della Dominica auanti il Carnouale, fino per tutto il primo giorno di Quadragesima.	
Più tutti i Venerdì di Marzo.	
Item dal giorno delle Palme fino, & per tutta l'ottaua di Pascha di Resurrezzione.	
Item nelli tre giorni delle Rogationi.	
Più il giorno dell'Ascension di Nostro Signore.	
Item dal giorno della Vigilia delle Pentecoste, fino per tutti gli tre giorni proffimi fussequenti.	
Più il giorno del Santissimo Corpo di Nostro Signore, & il giorno della sua ottaua.	
Item nelle Vacanze del raccolto delle biade, ò sia della Sesla, quali incominciaranno il giorno di S. Giouanni Battista, gli 24. Giugno, & duraranno per tutt'il dì 22. Luglio.	
Più nelle Vendemie, ò sue vacanze, quali cominciaranno il primo dì d'Ottobrio, & duraranno per tutto il detto mese.	

P R I M A F I E R A .

Di più vogliamo, sij fatta vacanza nel tempo di Fiera, cioè dal giorno, & Dominica della Casolara prima di Quadragesima, con li tre giorni sequenti.

S E C O N D A F I E R A .

Item nel giorno di S. Gio: Battista del mese di Giugno, per tutti gli tre giorni sequenti.

T E R Z A F I E R A .

Item nel dì delle Consecrationi di S. Vigilio, con gli tre giorni sequenti.

Q U A R T A F I E R A .

Item il giorno di Santo Michel Archangelo con li tre giorni sequenti,

Di più se fossero introdotte altre ferie in honore di Dio, quelle con altre ferie repentine, ch'occorressero, commetteremo sijno osseruate.

R I F O R M A

Commettemo, che nelli giorni feriatj, & festiui in hõnore d'Iddio, & suoi Santi, non sijno obseruati atti giudiciarij, mà che l'Officio delli Giudici s'acquetti, & ch'anco di consenso espresso delle parti non si possi procedere, sotto pena di nullità di qualunque atto obseruato. Saluo, che nelle Cause Criminali si possi procedere alla cattura, indicij, & difesa, non essendo simil'atti nutritiui de peccato, ma à conseruation publicã introdotti, Volendo anco, che nelli sodetti giorni si possino concedere, & essequire le citationi, fare, & intimar mandati per gli giorni non feriatj, produr commissioni, delegationi, & appellationi, far instrumenti, essendo, che in questi simil'atti non v'è necessaria cognitione, decreto, ò strepito giudiciale.

Et ch'al tempo del Carnouale, raccolto, & Vindemte, si possi non solo procedere in Criminale, mà etiandio nell'altre cause per sua natura, ò vero per Priuilegio, & rescritto summaric, & in cause compromissarie.

Di più auanti l'officio delli Sindici, Giudice delle minor cause, & auanti gli altri giudici, & officij, ch'hanno dipendenza dalla Magnifica Cõmunità.

Et finalmente nelle Cause ordinarie, quando, ò vero per la parte espressamente, ò vero tacitamente, fosse stato rinouato ad esse vacanze.

Dechiarando di più, che ne' detti giorni di vacanze introdotte ad vtilità delli huomini si possino fare qualunque decreti, mandati, commissioni, secondo l'ordine, & forma de' Statuti di questa Città, & secondo il bisogno, & occorrenze de' casi.

Et questo tutto, non ostante qualunque altro ordine, ò statuto in contrario, à qual nelle cose contrarie à questo s'intendi dirogato, come dalla confirmatione dell'Illustriss. Superiorità appare.



TASSA DELLE

MERCEDI DE GLI UFFICIALI DELLA

Corte di Trento, nell'essecution Ciuili.

Confiderando alle molte querele, & richiami, che vengono fatti contro gli Officiali, quali si fanno lecito nel fare le essecutioni, che alla giornata occorrono nelle cause Ciuili, di farsi pagare à loro modo, sprezzando gli ordini, & tasse in altri tempi fatte; accioche tanto gli creditori, quanto gli debitori, contro quali occorrono farsi citationi, mandati, pignore, & altri atti giudiciari, sappino, quanto delle essecutioni per l'auenire habbino à pagare alli Officiali: S'ordina, & decreta, come qui segue. Volendo, che le presenti Tasse sijn offeruate inuolubilmente, sotto le pene, dequali in esse, sin'ad altra deliberatione.

Primo dunque s'ordina, ch'occorrendosi per la Città, Borghi, & luoghi vicini far citationi, intimationi, sequestri, ouer'altri atti, & essecutioni simili, non habbino, nè hauer debbino gli Officiali più di grossi 2. per loro mercede, essequendo l'officio loro bene, & realmente, computata la relatione, qual farà, come qui segue data. Saluo, che s'occorressero farsi simili essecutioni in Palazzo, ouer in Piazza, non habbino in tal caso essi Officiali più di grossi 1. per citatione, mandato, intimatione, ouero altra simil'essecutione, & contrafacendo caschino nelle pene, de quali nel suo capitolo.

Et per fare, & essequire le pignore, ouero tenute in detti luoghi, habbino, & conseguir possino solum grossi 3. dal Massaro della Camera sopra il pegno, che faranno, & leuaranno al debitore, nel modo, & forma, come negli capitoli della Camera, & contrafacendo caschino nelle pene infra scritte.

Più per simili citationi, essecutioni, mandati, sequestri, & intimationi, che occorrono farsi in Pouo, Cognola, Martignano, Rauina, Pisslauacca, Gardolo, & altri luoghi vicini, per il loro viaggio, & relatione habbino solo grossi 10. cioè grossi dieci.

Item per Caden, Sopramonte, Trilaco, Baselga, & altri luoghi circostanti. Più per Noualina, Mattarello, Romagnan, Sardagna, & altri luoghi circunvicini, solum conseguir possino, & hauer debbino per il suo viaggio, essecutione, & relatione grossi 16. andando à posta.

Più per andare à fare l'antedette essecutioni, per le Picui di Ciuizzano, & Meano, non habbino, ne conseguir possino più per il viaggio, & relatione di grossi 20. andando à posta, cioè grossi vinti.

In oltre per andar à fare le antedette essecutioni, mandati, citationi, intimationi, ouer sequestri, & altri simili atti, à Fornace, Albiano, Lafes, Pinè, & altri luoghi vicini, Più à Vigol Vartaro, Bosentin, & Mugazzono, &

MERCEDI DELLI OFFICIALI

luoghi aderenti. Il simile à Padergnon, Santa Massenza, & Calluino, ouer luoghi vicini, che solo habbino, & conseguir possino per il viaggio, & relatione grossi 30. andando à posta cioè grossi trenta.

Più per andar à Vezzan, Lon, Frauzzo, & altri luoghi iui vicini sopra la pontara de Santa Massenza, habbino, & sol conseguitcano per loro viaggio, & relatione grossi 24. andando à posta.

Finalmente per far simili essecutioni, mandati, intimationi, citationi, sequestri, & altri atti di tal sorte, per tutta la Val di Caudeno, & luoghi vicini, più per Mezo Lombardo, & suo distretto, habbino per il viaggio, & relatione solum grossi 40. andando à posta.

Volendo, & commettendo, che se contrafaranno alle predette tasse, & riceueranno maggior mercede, caschino nelle pene, come nel suo capitolo.

Ordinando, & commettendo, che se gli occorreranno in vn istesso viaggio far più d'vna citatione, mandato, inumatione, ouer sequestro, ouer sia più di vno d'essi atti, oltre le mercedi sudette del viaggio, non possino hauer più di grossi 1. per mandato, citatione, intimatione, che gli occorressero fare, & essequire per altri, & ch'in quel caso ciaschun, che gli mandasse per la sua rata parte sia tenuto à contribuire alle mercedi del viaggio, & contrafacendo gli Officiali in ciò, caschino nella pena infra scritta, & si crederà ad vn testimonio solo con giuramento contro di essi.

In oltre s'ordina, & commette, che nel fare le pignore nelli sudetti luoghi, oltre le mercedi del viaggio, come di sopra tassate, solo habbino, & hauer debbino dal Massaro della Camera grossi 2. per pignora, & che parimente le sudette mercedi siano compartite pro rata trà essi creditori, & sborsate dal Massaro conforme alli Capitoli della Camera, sotto le pene à contrafacienti, come nel suo Capitolo. Et che si credi, come di sopra, contro gli Officiali, & Massaro.

Et in caso, che nel farsi le pignore occorresse anco, di farsi qualche citatione, mandato, intimatione, ouer sequestro, ouer all'incontro, che nondimeno l'Official non possi hauer, ò conseguir più, di quanto di sopra è stato tassato, sotto le pene prenominate.

Item s'ordina, & commette, che se nel fare, & essequire le pignore, fosse vietato pegno, s'habbi à ricercare il creditore, se vuole, & intende, che si dij la querela di pegno vietato, & contentando, l'Official habbi il pagamento dal Massaro della Camera sopra il pegno. Et vietando il creditore, del suo incontinente, & senza altra dilatione pagar debbi le mercedi all'Official, per quali hauerà poi esso creditore rigresso contro il debitore.

Volendo, che occorredosi far, doppo data la querela, pegno per forza in qualunque delli sudetti luoghi, gli Officiali solo hauer debbino due terzi de più del salario, come di sopra tassato, pur nel modo, come d'auanti s'è detto, mentre però, essi Officiali piglino pegni sufficienti per la gran spesa, ch'entra nel far essi pegni, & essecutioni. Et contrauenendo à quanto di so-

NELL'ESSECVTIONI CIVILI.

pra è detto, caschino nelle pene cominate, & infrastrate, & contro d'essi si habbi da credere ad vn sol testimonio con giuramento.

In oltre s'ordina, che per l'auuenire niuna citatione, mandato, effecutione, ouero altri simili atti possino esser fatti da Saltari, mà solo da essi Officiali, sotto pena, di nullità di qualunque atto, & che gli Giudici non possino dar licentia solum per vrgente causa, & bisogno. Et acciò che gli Officiali, conseguendo gli sudetti premij faccino ancor essi il debito loro, s'ordina, che nõ possino far relatione di proprio pugno, nè farla far da altri, che dalli Notari, sotto pena di perder il salario, & della nullità d'essa relatione, à qual non si hauera à dar fede alcuna, mentre non sij fatta da publico Notaro, & da esso sottoscritta secondo il solito, riseruando regresso à creditorì, ouer ad altri, che commetteranno simil effecutioni contro gli Officiali per gli suoi danni, & spese, in ogni caso di contrafattione.

Più si commette, ch'essi Officiali non possino, nè debbino fare, & essequire pignore solum d'ordine, & commissione del Massaro della Camera, & che sijnò da esso sottoscritte, & che nel leuare il primo pegno non possino riceuere danaro (se non fosse per tutto il debito, con le spese) mà beni mobili buoni, & sufficienti per primo pegno, come nelli capitoli della Camera, sotto pena di perder il salario, & altre, conforme alli loro misfatti, negligentia, contrauentione, & trascuragine.

Finalmente s'ordina, che se gli detti Officiali, per qual si voglia effecutione, citatione, mandato, intimatione, sequestro, ouer pignora riceueranno, ò conseguiranno sì dal creditore, come dal debitore, ouero altri di casa più del sudetto premio tassato, & limitato sì in danaro, come in robbe mangiatue, ouer altro, ouero che non facessero l'effecutione conforme l'ordine, & impositione hauuta, ouer che quella à far ritardassero; in tal caso caschino nella pena del doppio d'esso loro salario, & mercede limitate, d'applicarsi à quello per cui, & contro cui faranno essa effecutione respettiuamente, & de lire 50. d'applicarsi la metà al Fisco, & l'altra metà alla Magnifica Communità, & che siano, & s'intendino esser sospesi dal loro officio per 4. mesi continui, & si crederà contro di essi, come di sopra.

Et scuoprendosi qualche fraude, inganno, falsità, truffa, ouer estorsione in essi Officiali circa le predette effecutioni, ouero in alcuna di quelle, & nell'officio loro, sijnò castigati in pena di galera, bando, corda, berlina, frusta, ouer altra ad arbitrio di sue Signorie, conforme la qualità delle persone, eccessi, & misfatti da essi Officiali commessi.

Committendo, che niun possi essercitar il detto officio, & fare le dette effecutioni, se non farà ad messo, & approbato dal Officio Consolare di que sta Città, seruate le cose da seruarsi, conforme all'antica vsanza, & consuetudine, sotto le pene predette.

TASSA DELLE

MERCEDI DEL CAVAGLIERE, ET UFFICIALI
della Corte di Trento, nelle Cause Criminali.

Essendo ragioneuole, & conueniente, che si come nelle cause Ciuili s'hà fatta nuoua tassa per gli Officiali, il simile si facci anco nelle Criminali, & corporali, à fine, che, si come nell'vna, così nell'altra cialcuno sappi, come reggerfi, & niuno venghi contra l'honesto aggrauato. Per tanto s'ordina, & commette, che se alcuna persona sarà ritenuta in Palazzo, ouer scale, habbi la Famiglia ch'assisterà à tal cattura in tutto grossi 24. se la ritenitione sarà per causa ciuile, & essendo per criminale habbi grossi 48.

Et se sarà ritenuta alcuna persona fuori del Palazzo, essendo in Piazza, ouer nelli portici circostanti, essendo la cattura per debito ciuile, habbi la Famiglia grossi 40. & se per eccesso, ouer delitto alcuno habbi solum lire 7.

Più se sarà ritenuta alcuna persona fuori del Palazzo, Piazza, & portici, per la Città, ouer Borghi, cioè di S. Martino, Pè di Castello, Santa Croce, ouer Molini di S. Francesco, habbi la Famiglia per causa Ciuile lire 4. & per causa Criminale lire 10.

Per simil catture, & essecutioni, che fossero fatte in Pouo, Cognola, Montagna, Noualina, Matarello, Gardolo, Sardagna, Caden, Pissauacca, Rauina, Romagnan, & luoghi vicini, ouero per strada vicino ad essi, la Famiglia habbi per ritenitione ciuili lire 6. & per criminali 14.

Item per essequir le sudette catture in Ciuzzano, Meano, Sopramonte, Trilaco, Vigol baselga, Fornace, Baselga, & luoghi circumstanti la Famiglia hauerà, se la causa sarà Ciuile, lire 8. & se Criminale, lire 20.

Item per Vezzano, Lon, Frauezzo, Pinè, Albian, Valforda, Vattar, Vigoluattar, Mugazzono, Pè degaza, Callauino, Lafino,

Et altri luoghi circostanti sopra la pontara de Santa Massenza, la Corte conseguirà, se la ritenitione sarà per causa Ciuile, lire 10. & se per Criminale, lire 25.

Finalmente per Mezo Lombardo, Santa Massenza, & per la Val de Caueden ad essequir l'antedette catture, hauerà la Corte per causa ciuile lire 12, & per criminale lire 30.

Volendo però, & intendendo, che le sudette mercedi gli siano date mentre, che conduchindo il prigionie nelle forze del Clarissimo Signor Podestà, altrimenti, che conseguiscono solum la metà per loro viaggi di quanto di sopra di luogo, in luogo è stato loro tassato.

Et in caso, che le sudette catture, ouero essecutioni fossero fatte, & effequite di notte, conseguirà la Famiglia, in cialchuno delli sodetti casi, vn ter-

NELLESECVTIONI CRIMINALI.

zo de più delle sodette mercedi tassate.

Più si commette, che per gli costituiti, c'occorreranno farsi in Palazzo, habbi la Corte, ch'assisterà, grossi 26. de quali il Cauagliere principalmente habbi gr. 10. il rimanente sarà diuiso trà gli altri Officiali, ch'assisteranno.

Item per gli costituiti alla tortura, habbi la Corte, & Famiglia grossi 44. de quali s'assegnaranno principalmente al Cauagliere grossi 20. & il rimanente alli Officiali assistenti vualmente.

Più per gli costituiti, che si faranno in Castello s'offeruarà quanto di sopra è detto, saluo, che le mercedi s'accreschino vn terzo de più, in ciascun delli sodetti casi.

Item per condurre vn Prigione dal Palazzo al Castello, ouero dal Castello iall'ingiù al Palazzo, si tassa la mercede alla famiglia in grossi 36. de quali principalmente hauerà il Cauagliere grossi 12. il rimanente come di sopra, farà diuiso.

Per fare il Viso, & reperto, si tassa al Cauagliere, & Officiali vn terzo di manco delle Catture, in ciascun caso, da conseguirsi, conforme alli Statuti, & altri ordini di questa Città, & non altrimenti, sotto le pene sodette.

Item occorrendo far inuentario de beni, ouero altri atti giudiciarij, nè il Cauagliere, nè gli Officiali possino conseguir più, di quanto di sopra nelle cause Ciuili è stato tassato, saluo, che le spese della bocca occorrendo iui fermarsi.

Volendo, & commettendo finalmente, s'inqualunque delli sodetti casi, essecutioni, ouero catture il Cauagliere, ouero Officiali non facessero il debito loro, ouero in alcuna cosa mancassero, & si facessero pagar di più, di quanto di sopra è tassato, che s'intendino incorsi irremissibilmente nelle pene comminate nelli Capitoli, & essecutioni Ciuili, quali vogliamo, ch'habbino luogo nelli presenti Capitoli, & che, come in essi, siano inquiriti, & castigati.



EDITTO CONTRO GLI DANNEGGIANTI LE CAMPAGNE.

Vedendo Noi Consoli, & Proueditori della Magnifica Comunità di Trento, ch'alcuni puoco timorosi d'Iddio, & suoi Diuini precezzatori, & meno ricordeuoli de gli ordini, & Statuti di questa Città (ouer, che ciò segua per la leggierezza de pene ordinarie, ouero per la moltitudine de Forastieri, che qui s'annidano, ouero per la malitia crescente de gli huomini) si fanno lecito non solo in tempo di giorno, ma di notte ancora, sì in luoghi aperti, come ferrati, & cinti di muri, soli, & accompagnati, con arme, e defensiue, & offensiue, entrando, danneggiare gli padroni ne' frutti, uue, herbe, verdure, pali, legnami, arbori, biade, minuti, & altra sorte d'entrate, passando porte, muri, cese, fosse, & altra sorte di ferraie, & ripari soliti a farsi, non solo con le proprie persone, mà con caualli, cani quagliando, & uccellando, bestie grosse, & minute, & altra specie d'animali, & con barche, & barchetti passando per l'Adige di giorno, & notte occultamente, si fanno lecito nudar riuue, rotte, & altri ripari, che con grauissima spesa de vicini de' luoghi, & à loro difesa, si fanno, & costruiscono, Penelche non solo gli Padroni de i luoghi, & possessioni restano danneggiati ne i fondi, mà anco priui de' frutti. Et questi tali sotto i sodetti pretesti inescati, ouero, che non si mettono ad arte, od' esercizio honesto, ma restano otiosi spessandosi dell'altrui sostanza, ouero, che dal suo esercizio si furtano, & l'abbandonano, con pericolo euidente, che gli padroni trasportati dalla puoca discretione di questa tali, non succeda qualche maggior disordine, e scandalo.

Alche volendosi con ogni possibil modo prouedere, & ouuiare, conforme la mente gratiosa, & intentione pia dell' Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Carlo Cardinal Madruzzo Principe, & Signor nostro Clementissimo, co' l' presente publico Editto, & Proclama d'ordine, & commissione delli sodetti Signori Consoli, & Proueditori, in ciò per gli bisogni imminenti, & cause auanti accennate eccedendo gli Statuti nel libro de Sindici, sotto gli Capitoli 2. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 110. & 128. s'ordina, seriosamente commanda, & prohibisce, che niuno di qual conditione esser si voglia, nel tempo, che le frue, & entrate faranno ne' luoghi, & ne' tempi ordinarij, e statutarij, non entri in fondi, & luoghi d'altri, senza licenza, & espresso consenso del padrone, nè da quelli asportare pali, stelloni, carrozzi, legnami da vigne, fascine ouer altra sorte di legne, & pangoni, sotto la pena de Raineli dieci, da esser tolti irremissibilmente

DANNEGGIANTI LE CAMPAGNE.

mente à contrafattori, tante volte, quante contrafaranno, & applicati per vn terzo alla Magnifica Comunità, & l'altro terzo all'accusatore, ouero guardia della Porta, che leuarà à questi tali nel suo caso gli legnami, & cose fodette, & di pagare tutti gli danni, che faranno dati in essi luoghi, & fondi, per quali si prouederà conforme à Statuti di questa Città.

In oltre sotto l'istessa pena, & ordine si vieta, & proibisce, che niuno ardisca, d'asportar Vue, Pomi, Peri, Fichi, Perfichi, Cerefe, ouer altra sorte de frutti di qualunque possessioni, Chiefure, Horti, & Vignali.

Ne meno rape, spiche, formentazzo, herbe, fiori, salate, verdure, spargi, artichocchi, ne legumi, ouer qual si voglia sorte d'entrate nascenti de giardini, prati, ouer campi altrui.

Ne far herbe in prati, tiuozzi, possessioni, formento, caneuo, ouer formentazzo, ne far panigale, meare, forgare, ne quelle asportare.

Prohibendosi parimente, il tagliar cese, arbori, stroppari, pangoni, il pelar altrui morati, & il romper muri, porte serrature, chiaui, marlossi, ouer altra specie di ferraglie, che fossero fatte ad horti, giardini, broili, vignali, possessioni, ouer prati, sotto pena de Rainesi 17. da esser irremissibilmente leuata, & applicata, come di sopra, & di pagar danni, spese, & interessi al padrone di essi luoghi, da esser, come di sopra, liquidati, creduti, & prouati, remossa qualunque eccectione.

Et finalmente, che niuno ardisca dar danno, nè entrar nell'altrui possessioni, luoghi, giardini, vignali, campi, ouer prati, ne' tempi prohibiti da Statuti, con bestie grosse, ouer minute capre, pecore, buoui, vacche, caualli, ouer altra specie d'animali pascolando, od' in altra guisa danneggiando gli luoghi, & cose fodette; sotto le pene fodette à chi contrafarà, & oltre di ciò, per ciascuna bestia grossa de Rainesi 2. & ciascuna minuta Rainesi 1. da esser tolti, & applicati, come di sopra; & di refar il danno alli padroni, che farà da periti ordinari limitato, conforme à Statuti di questa Città. Volendo anco, che sij lecito à padroni, affittalini, ouer masadori, che riceueranno gli danni, d'ammazzar, ouer trattenir gli bestiami fin tanto, che faranno loro reintegrati gli suoi danni, conforme à quanto s'è detto di sopra.

Et perche doue maggiori si veggono gli eccessi, con maggior diligenza ancor, & prouigione conuienli auuedere, perciò essendosi scuoperto, che molti, sotto pretesto d'essercitar la nauigatione per questo fiume Adige, tengono barche, & barchetti, & poi uscendo di notte, & giorno, non solo danneggiano, ne' vignali, possessioni, campi, & prati, ma anco in roste, & ripari, massime in tempo di piene dell'Adige, assalendo l'altrui riue, & quelle disarmando, & spogliando de legni, fascine, traui, borre, & altro.

Per tanto per tenor di questo, seguendo in ciò gli ordini, vsanze antiche, & prouigioni in altri tempi fatte, s'ordina, & commette seriosamente, che niuno, di qual si voglia conditione possi tenir barche, ouer barchetti, ne quelli in qual si voglia modo vsare, se prima non comparerà, à darli in nota auan

EDITTO CONTRO GLI

ri l'officio Consolare di questa Città, & iui darà idonea, & sufficiente sicurtà, non solo per se stesso, mà anco per suoi famigli, barcaruoli, compagni, & ragazzi, che tendono alle caualle, à fine, che se fosse per essi fatto qualche danno, ouer contrauenuto alla presente Grida, si sappi, come poterli gouernare, & conseguire l'antedette pene: Sotto la pena d'esser priui dell'esercizio di tal nauigatione, & di non poter vsar dette barche, & barchetti, de quali in termine de giorni quindeci prossimi futuri si sbrigaranno, non adempiendo, quanto s'è detto di sopra, sotto la pena di perdere esse barche, & barchetti, d'applicarsi, come di sopra.

Committendo perciò, che niun barcaruolo, zattero, ragazzo, famiglio, ouer patron di barca, & disca andar con barche, ouer barchetto fuori danneggiando in tempo di piena (sotto pretesto di ricargare merci, ouer fabbione, ò legne, ò di pescare, ò d'altro) roste, ripari, luoghi, possessioni, ouero vignali, prati, campi, & giardini altrui, portando, ouer conducendo fieno, herba, frutti, legna, ouer altra qualunque cosa, ch'in altrui beni hauesse leuata, quelli danneggiando, come di sopra è stato proibito. Sotto pena di Raineri 20. per cadauna volta, che contrafaranno, da esser tolta irremissibilmente, & applicata, come di sopra, nel che si crederà, come s'è detto per auanti, alli padroni, che riceueranno il danno, ad vn testimonio di buon nome, & fama, ouero alli saltari, che gli denontiaranno.

Volendo, & committendo, ch'in tutti gli premessi casi, se gli danni faranno dati di notte, & doppò, ouer auanti l'vna, & l'altra Aue Maria di sera, & mattina, ouer in detto tempo commessi alcuni delli sudetti eccessi, che le sopra scritte pene si doppiano, irremissibilmente si leuino, & applichino, come di sopra. Et se essi danni, & eccessi si commetteranno, & daranno in luoghi cinti di muri, ouero con cese serrati, ch'esse pene s'interzino anco di giorno. Et in caso, che le pene sodette, & danni, in ciascun delli sodetti casi, non siano con effetto pagate, ouero non si possino pagare in termine de giorni dieci, doppò la seguita condanna, & sentenza, che questi tali siano castigati di berlina, frusta, bollo, & altre pene corporali conforme à Statuti nelli loro casi disponenti, in altro modo però, al qual per il presente s'intendi derogato, & come di sopra essequito; Saluo, che se fossero in accordò con il Padrone, ch'hauerà patito il danno, all' hora si possi solamente agitar alla pena pecuniaria cominata, & in difetto d'essa alla corporale. Et caso, che gli danneggianti persistendo nella loro durezza, puoco timorosi della Giustitia, negando gli eccessi per loro commessi, fossero giudicialmente conuinti, come s'è detto, ch'oltre l'obbligo di pagare tutti gli danni, & spese giudiciali, catchino anco nella pena del terzo di più delle sodette condanne, d'applicarsi, come di sopra.

Committendo, che nell'istesse pene s'intendino incorrsi quelli, nelle cui case, masi, habitationi, ouer terre saranno ritrouati gli frutti, legne, legumi, vne, herbe, fieni, brafcato, ouer qualunque altra cosa robbata mentre, che
non

DANNEGGIANTI LE CAMPAGNE.

non prouino, che da altri gli siano state portate, Hauendo però in ciò sem-
pre riguardo alla qualità delle persone, & casi.

Dichiarando, che contro questi tali si possi, & debba procedere confor-
me à Statuti di questa Città, & ragioni commune, à fine, che sia-
no stradicati questi misfatti, & eccessi in questi nostri tempi
tanto pullulanti. Sperando anco, che se in casi di danni
eccessiui gli padroni de luoghi, & possessioni ec-
cedessero in qualche maniera contro questi

mi, l'Illustrissimo, & Reuerendissimo

Signor Cardinale Prencipe, &

Sig. nostro gratiosissimo,

per sua benignità, &

gratia, haucrà

risguardo

al

giusto dolore de padroni, & eccesso

de contrafattori. Et così con

ogni miglior modo.

PROVIGIONE DE CAPITOLI DELLA CAMERA DE'PEGNI.

BRamosi Noi Consoli, e Proueditori di Trento, non solo di diuertire, e fradicare con ogni paterno affetto, e cura i graui eccessi, & abusi, che per l'adietro si commetteuano, à danno vniuersale di questa Magnifica Città, & suo Distretto, nell'esercizio della Camera de pegni; mà etiandio di prouedere seriosamente per publico bene, & comodo (seguendo in ciò anco gli ordini altre volte fatti, & publicati,) acciò per l'auuenire l'essecutioni de mandati, & pignore siano effettuate dalli Officiali della Corte con miglior forma, & via di quello, che s'è offeruato per il passato, à fine, che gli creditori possino con meno lor disturbo, & danno, conseguire la lor compiuta sodisfattione da debitori; & acciò anco le spese, che contra essi debitori si fanno, non eccedino la lor giusta meta, & segno. Perciò à tal effetto ordinamo, che per l'auuenire, siano offeruati inuiolabilmente gli infra scritti capitoli, sotto le pene contenute in essi.

Primo dunque s'ordina, che tutti li pegni, che faranno gli Officiali, ò sia il Cauagliere della Corte di Trento, sia per qual si voglia causa, debbino esser portati per essi alla Camera, & consignati al Massaro di essa distintamente, per il quale à suo tẽpo, & luogo poi debbino esser venduti secondo l'antico stile, & offeruãza (salui però, & riseruati gli priuilegiati, à quali per q̃sto Editto, & ordine nõ s'intende di derogare) sotto le pene specificate nel suo capit.

Secondo, s'ordina, che tutti gli creditori per l'auuenire, che vorràno far pignore alcun suo debitore, debbino far la polizza del suo hauere, mandato, cedola, ouer pignora secondo l'vltima, & stile ordinario, quali non possino esser essequite per gli sodetti Officiali, se prima non saranno sottoscritte dal Massaro della Camera, nelle mani del quale si consegnaranno, & egli poi farà obligato darne conto alli creditori, consignandoli il detratto del danaro, che hauerà fatto delli pegni (saluo le spese delli Officiali, & Camera, che prima saranno pagate) sotto le pene infra scritte.

Terzo, si commette, ch'il Massaro della Camera subito riceuute le cedole, pignore, ouero polizze, quelle habbi à consignare ad vn Officiale della Corte, acciò che facci l'essecutione presto, ouero tardi, secondo l'istanza, che gli farà il creditore, à posta, ouero con altri, sotto le pene infra scritte.

Quarto, ch'il Massaro della Camera sia tenuto usare ogni diligentia, acciò che gli creditori siano sodisfatti delli loro crediti intieramente, conforme alla dispositione de Statuti, & altri ordini fatti, & ch'all'incontro il Cauagliere, & tutti gli Officiali siano tenuti, & obligati essequire prontamente, & fedelmente, senza contradittione alcuna mediante il suo condegno pagamento, & mercede, nouamente limitato, le sudette polizze, pignore, cedole, ouer mandati, che gli faranno dati per il sodetto Massaro, sotto le pene seguenti.

Quinto,

CAMERA DE PEGNI.

Quinto, che gli sodetti Officiali, ò Cauagliere doppo che haueranno fatto gli pegni fuori nelle Ville, debbino quanto prima condurre detti pegni à Trento, & quell'istesso giorno, che gli haueranno condotti à Trento, portarli, & consegnarli tutti al Massaro di essa Camera. Prohibendo espressamente alli Officiali il poter saluar pegno alcuno in casa loro, anco ehe ciò fosse d'ordine del creditore, ouero ad istanza del debitore, sotto le pene seguenti, & quelli, che faranno nella Città portarli immediate alla detta Camera, insieme con le polizze, ouer sia mandati sottoscritti dal detto Massaro, de quali esso n'hauerà à tenir cura, & registro, sotto le pene infra scritte à ciascuno contrafaciente.

Sesto, ch'il detto Massaro della Camera non sia tenuto altrimenti à restituir pegni à persona alcuna, se prima non sarà pagato del tutto della Camera, secondo il solito, & delle mercedi dell'Officiali.

Settimo, s'ordina, & commette alli Officiali, ch'occorrendoli d'ordine, & commissione, come di sopra, far pegno, così nella Città, come fuori, leuino, & debbino leuar pegno buono, & sufficiente, vno ouer più, nè possino per primo pegno accettare, danaro, come nelli particolari loro capitoli, sotto le pene infra scritte, & de quali in essi capitoli.

Vltimo seriosamente si statuisce, & ordina, che gli sopra scritti capitoli sianoin tutto, & per tutto offeruati inuiolabilmente, sotto pena di nullità d'ogni atto, & esecuzione, che sarà fatta in contrario, nel che inuigilaranno gli Giudici, & Magistrati, & de lire 50. per ciascuno contrafaciente, da leuarsi tante volte, quante contrafarà, & applicarsi per gli due terzi alla Magnifica Communità, & l'altro terzo all'accusatore, à qual si crederà con il sol giuramento, essendo di buon nome, & fama, oltre le pene cominate in altri capitoli alli Officiali, qual s'intende, che debbino hauer luogo anco in caso di contrafattione alli presenti, secòdo la qualità delli casi, & loro eccessi.

Et accioche à ciascuno sij palese quanto, ch'habbi d'hauere il Massaro della Camera per pegno, conforme al solito, & consueto, s'ordina, che del primo pegno per suoi caratti habbi grossi 1, per Ragnese, più per lo scriuere gli pegni al libro, & sottoscriuere le pignore grossi 2. per ciascun pegno, sij quello di qual si voglia summa; volendo, che non possi esso Massaro hauer più che vna sol volta gli suoi caratti, eccetto nelli pegni per forza; per quali hauerà grossi 1, per Ragnese tante volte, quante faranno portati alla Camera, nel rimanete poi si del vendere, come del comprare, & altro s'offeruaranno gli Statuti, & ordini in altri tempi fatti, à quali non s'intende, solum nelli sopra scritti capi, di derogare, obligando sotto le antescritte pene esso Massaro à tenir bẽ regolati gli suoi libri, & cõti, à fine, che sempre tali appariscano.

Ad Mandatum Nob. Mag. & Excell. DD. Consulium
prælibatorum, in Conf. ac sub sigillo, &c.

Matteuzus Bennassutus Cancell. &c.

PUBLICATIO.

Reformationes, Prouisiones, Ordines, Taxæ, Moderationes, Capitula, atque Proclamata omnia, quæ superius præsentibus Typis congesta videntur, promulgata, & publicata fuere diebus infraſcriptis reſpectiue; Edi-ctum, ſcilicet, emanatum contra damnificantes Agros, ſub die Sabbathi 23. Menſ. Maij Anno Domini 1609. Indictione ſeptima; Reliqua verò ſub die Veneris. 20. Menſ. Iulij. Anni reſenti 1609. per Ioannem Caluagnum Mag. Com. Tridenti publicum Viat. præconia, & intelligibili eius voce, ad mei Cancellarij dictamen, in Tridentinæ Ciuitatis locis ſolitæ, & conſuetæ Plateæ Magnæ, Macelli, atque Cantoni, Thuris communis grandiori Campana præpulſata, cum pluribus iſtibus ſubſequentibus, ingenti perſonarum copia de more antiquiſſimo, & approbato ritu, legitime accita, congregata, & audiente, in omnibus ac per omnia, prout ſuprà continetur.

Idem Matthæus Bennafſutus
Cancell. de Mand.

R I F O R M A,
ET REGOLATIONE
NVOVA DELLE FERIE
 ET VACANZE ANNUALI,

Che per l'auuenire s'haueranno...
 della Cit...

CON NVOVE TASSE, ET
 cedi del Cauagliere, & Officiali d...
 loro, nelle Cause, & Essecutio...

ΑΓΓΛΩΝΤΟΥ? ΛΕΓΕΤΤΟ?
Contro gli danne...

Con vna moderna prouigione de...
 de' pegni, d'adempirsi dà qu...
 in tempo...

Fatte, admesse, & pu...



In Trento, per Gio: Battista

